

contesto favorevole alla crescita delle imprese e del *management*, all'innovazione, all'efficienza, nonché con migliori servizi forniti all'utente. In proposito, vorrei osservare che si favorisce un reale decentramento secondo il principio della sussidiarietà, che è stato inserito in molti provvedimenti normativi che hanno riguardato gli enti locali e l'assistenza, ma soprattutto si valorizza il patrimonio degli enti locali. Anche l'autorità garante della concorrenza ha riconosciuto che il provvedimento, introducendo elementi di concorrenzialità, rappresenta una base utile per avanzare verso la liberalizzazione in settori fino ad oggi scarsamente aperti alla concorrenza.

Voglio ricordare all'onorevole Nardini che nel settore della raccolta e della gestione dei rifiuti ben quattro regioni sono state oggetto di provvedimenti sostitutivi da parte del Governo per inadempienze e per notevoli ritardi in ordine alla gestione di settori di loro competenza. Oggi le richieste dei cittadini non sono più omogenee ed uguali: il processo tecnologico consente di soddisfare più agevolmente le differenziate e più complesse esigenze di comunità e di darvi completa copertura, così da migliorare la qualità del servizio e l'efficienza di cui il cittadino rimane ultimo beneficiario.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (7459) (ore 22,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.

**(Discussione sulle linee generali -
A.C. 7459)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione delle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Borrometi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANTONIO BORROMETI, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge in esame contiene una serie di disposizioni volte a rendere più efficiente la celebrazione dei processi per reati che suscitano un particolare allarme sociale e ad assicurare l'effettività della pena detentiva. Gli obiettivi del decreto sono vari: dalla rimodulazione dei termini di custodia cautelare, senza modificare quelli attualmente vigenti, all'esclusione del ricorso al giudizio abbreviato per i più gravi delitti puniti con l'ergastolo; dalla proroga dell'istituto del regime penitenziario di rigore, con ampliamento del ricorso alle video conferenze al fine di ridurre ulteriormente la mobilità dei detenuti, all'estensione dei termini applicati alla criminalità organizzata anche ai reati di sfruttamento sessuale dei minori; dal rafforzamento dei controlli nei confronti dei soggetti scarcerati per decorrenza dei termini di custodia all'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico a imputati agli arresti domiciliari; dall'accelerazione dello svolgimento dei dibattimenti, mediante ricorso alla separazione delle posizioni processuali dei singoli imputati a corsie preferenziali per i processi a carico di imputati non detenuti per altra causa, alla motivazione frazionata delle sentenze; dalle modifiche delle procedure di comunicazione degli ordini di esecuzione, con la sostituzione della semplice notifica alla consegna a mano all'aumento dell'inden-

nità a favore dei magistrati inviati per specifici processi di alta criminalità all'ampliamento delle modalità di utilizzo delle aule-bunker.

Tutti questi obiettivi sono stati condivisi dalla Commissione, anche se non è stata condivisa da alcuni, in particolare dall'opposizione o, meglio, da alcune forze della stessa, la scelta della decretazione d'urgenza come mezzo per raggiungere tali obiettivi. Si è rilevato, infatti, che alla base della lentezza dei processi ci sono ragioni di carattere strutturale che non possono essere superate emanando un decreto-legge. Occorre considerare, però, che con il decreto in esame il Governo mira a rafforzare la certezza dell'esecuzione della pena evitando che chi abbia commesso reati, spesso gravi, possa sottrarsi al processo e alla condanna solamente per ragioni legate alla difficoltà organizzativa di portare a conclusione i processi.

Il parere del Comitato per la legislazione e quello della Commissione affari costituzionali confortano la mia personale opinione in ordine alla sussistenza dei requisiti costituzionali della necessità e urgenza. Il decreto, infatti, si propone di intervenire tempestivamente su una serie di norme e di istituti, sia allo scopo di rendere più efficiente la celebrazione dei processi di reati di particolare allarme sociale sia di assicurare l'effettività della pena detentiva. Si tratta, tra l'altro, di evitare che imputati di gravi reati vengano rimessi in libertà per decorrenza dei termini, con il conseguente rischio, peraltro confermato da alcuni recenti fatti, che possano essere poi coinvolti nella commissione di nuovi reati.

È stata contestata anche la scelta del Governo di adottare un provvedimento che, in alcune sue parti, si sovrapponga a progetti di legge attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera; in realtà si tratta di una scelta finalizzata ad accelerare l'entrata in vigore di alcune norme contenute in quei progetti attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza. Dall'esame delle norme in questione risulta evidente che l'intento del

Governo non è stato quello di espropriare il Parlamento delle proprie prerogative, quanto piuttosto di anticipare l'entrata in vigore di quelle disposizioni, in particolare di quelle sulle quali, come risulta dall'esame da parte dei due rami del Parlamento, buona parte delle forze politiche concordavano.

Non credo che la ristrettezza dei tempi di esame in Commissione abbia limitato il dibattito sul decreto-legge, perché si sono approfonditi gli aspetti più significativi del provvedimento, che ne è uscito certamente confermato nel suo impianto complessivo, attesa la sua condivisibilità di fondo, mentre è stato modificato in qualche parte e, a parer mio, forse anche migliorato.

Per quanto attiene al contenuto del decreto-legge, le norme del capo I sono dirette ad eliminare o a ridurre i rischi di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di imputati di reati di particolare gravità. Gli strumenti per raggiungere tale obiettivo sono sostanzialmente individuati nell'accelerazione dello svolgimento dei processi a carico dei soggetti a rischio di scarcerazione e in una rimodulazione dei termini di custodia cautelare, che non tocca però i limiti massimi attualmente vigenti.

L'articolo 1 interviene in materia di separazione dei processi rafforzando i poteri del giudice sul merito della decisione relativa. La disposizione rende manifesta, in linea di principio, una preferenza normativa verso soluzioni che evitino eccessive concentrazioni processuali rendendo doverosa la separazione quando si verificano condizioni che impongono la trattazione prioritaria.

Al fine di impedire le scarcerazioni facili, l'articolo 2 rimodula i termini di custodia cautelare previsti nell'articolo 303 del codice di procedura penale. Si prevede la possibilità di trasferire i tempi custodiali risparmiati in una fase a quella successiva ovvero di recuperare mediante lo strumento delle proroghe i tempi sottratti alla fase successiva senza alcun aumento dei termini di custodia né complessivi né finali. In tal modo il periodo di

proroga andrà ad incidere sulla durata della custodia cautelare nella fase successiva pur rimanendo nell'ambito della fase nella quale è stato disposto.

L'articolo 3 modifica gli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale, relativi rispettivamente alla proroga del termine ed alla durata massima delle indagini preliminari, estendendo la disciplina processuale di maggiore rigore anche alle più significative manifestazioni delittuose in tema di pedofilia e di violenza sessuale.

Il sistema disegnato ha una sua originalità e direi anche una sua flessibilità, perché permette l'allungamento dei tempi di fase solo nel caso di effettiva necessità e non presenta la controindicazione della rigidità di un allungamento « secco », per così dire, dei termini della fase di primo grado che, come è noto, è quella più a rischio. Questa misura, per la sua duttilità, è quindi da preferire rispetto all'altro rimedio in ipotesi astrattamente prevedibile: quello di prorogare i termini della fase di primo grado e che, a nostro avviso, è stato giustamente scartato.

L'articolo 4 del decreto-legge aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 533 del codice di procedura penale e permette al giudice, in fase di pronuncia della sentenza di condanna per i gravi reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di rito, la separazione delle posizioni processuali dei diversi imputati e dello stesso condannato, quando ciò possa giovare alla speditezza del procedimento nelle successive fasi.

Il comma 2 dell'articolo in esame aggiunge poi il comma 3-*bis* all'articolo 544 del codice di procedura penale, stabilendo che il giudice potrà procedere, agli stessi fini di celerità, ad un deposito frazionato delle motivazioni delle sentenze relative ai procedimenti separati.

L'obiezione sollevata nel corso della discussione generale in Commissione è relativa ad una ipotetica incompatibilità conseguente a tale possibilità data al decidente. In realtà il frazionamento della motivazione, e quindi la separazione dopo la pronuncia della sentenza, esclude qual-

siasi ipotesi di incompatibilità con un processo nel quale si è già pervenuti alla pronuncia della decisione.

L'articolo 5 consente l'applicazione delle nuove disposizioni anche ai procedimenti in corso; la proroga del termine custodiale, come introdotta dal novellato articolo 305 del codice di procedura penale, non potrà che operare con riferimento a termini ancora non scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 6 riguarda l'utilizzo delle aule protette ed è diretto a risolvere la difficoltà che spesso emerge nella celebrazione dei processi di criminalità organizzata, a causa delle poche aule del genere disponibili. La Commissione, per evidenti ragioni legate al buon andamento della giustizia, ha previsto una modifica rispetto all'impianto originario di questo articolo stabilendo che la possibilità del Ministero di indicare un'aula al di fuori del distretto della corte d'appello avvenga con preferenza per il distretto della corte d'appello più vicino.

Gli articoli 7 e 8 dettano disposizioni in tema di interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato nei processi per reati puniti con l'ergastolo al fine di superare le difficoltà derivanti dalla nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta dalla legge n. 479 del 1999. L'attuale assetto normativo suscita perplessità in quanto non differenzia adeguatamente le ipotesi in cui l'imputato viene ritenuto responsabile di un unico reato da punirsi in concreto con la pena dell'ergastolo da quelle in cui viene riconosciuto colpevole di più reati ciascuno dei quali comporta la pena dell'ergastolo ovvero di più reati dei quali uno comporta la pena dell'ergastolo, mentre gli altri comportano pene detentive temporanee complessivamente superiori ai cinque anni. In queste ipotesi indubbiamente di maggiore gravità il codice penale prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno.

Nell'articolo 442 del codice, tuttavia, manca un espresso riferimento a tale pena, cioè all'ergastolo con isolamento

diurno, per cui si pongono due diverse opzioni interpretative che portano a ritenere in tale ipotesi inammissibile il giudizio abbreviato o, al contrario, di sostituire sempre alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno quella di trent'anni di reclusione. Tale ultima soluzione rischia però di determinare un appiattimento verso il basso della sanzione applicabile al caso di concorso di reato e di reato continuato relativa ai gravissimi delitti e di equiparare in modo assolutamente irragionevole il trattamento sanzionatorio applicabile ad un solo delitto punito con l'ergastolo rispetto a quello relativo ad una serie di delitti sanzionati con la stessa pena.

Le disposizioni di quegli articoli 7 e 8 intendono quindi assicurare un trattamento adeguatamente differenziato di situazioni che si caratterizzano per un'obiettivo diversa gravità anche nell'ipotesi in cui si acceda al rito abbreviato. L'articolo 7 stabilisce con una norma di natura interpretativa che il riferimento alla pena dell'ergastolo deve intendersi come relativo all'ergastolo senza isolamento diurno; stabilisce anche, in caso di concorso di reati o di continuazione, che risulta irrogabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno e, nel caso in cui risulti irrogabile tale pena, che la scelta del rito abbreviato comporta la sostituzione della stessa con l'ergastolo.

L'articolo 8 contiene disposizioni di carattere transitorio che sono state modificate in Commissione al fine di renderne esplicita l'applicazione ai processi in corso di primo e secondo grado, per fugare qualsiasi dubbio di costituzionalità della norma, che è stata già sottoposta al vaglio della Corte costituzionale proprio sotto tale profilo.

In alcuni interventi in Commissione sono state avanzate perplessità sulla natura di norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, nel presupposto che l'isolamento diurno sarebbe una mera modalità di esecuzione della pena. Al riguardo, si deve puntualizzare — come abbiamo già fatto in Commissione e come potrà essere più ampiamente fatto nell'esame dei sin-

goli emendamenti — che secondo la giurisprudenza del supremo collegio e della Corte costituzionale l'isolamento diurno è un'autonoma sanzione penale, non una modalità esecutiva della pena. Proprio per tale ragione, qualche giudice di merito (cito per tutti Palermo) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 442 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge Carotti; per superare il contrasto giurisprudenziale, interviene la norma dell'articolo 7 con l'interpretazione autentica di quell'articolo.

Il capo V modifica l'articolo 656 del codice di procedura penale secondo cui, nell'ipotesi in cui il condannato potrebbe godere di taluni benefici, in considerazione dell'entità della pena detentiva da espiare, debba essergli consegnato personalmente l'ordine di esecuzione con relativo decreto di sospensione; dal momento della consegna, inoltre, decorrono i termini per il prosieguo della procedura. Il decreto in esame, poi, prevede che sia sufficiente la notifica dell'ordine di esecuzione.

La Commissione ha ulteriormente modificato la norma, inserendo alcune modifiche che riteniamo di particolare significato, peraltro ricavate dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Infatti, sono state aggiunte alcune disposizioni: tra l'altro, si prevede la notifica al difensore del provvedimento e la possibilità che sia il difensore a presentare l'istanza al tribunale di sorveglianza, nonché la possibilità per il tribunale di sorveglianza di chiedere d'ufficio la trasmissione degli atti e la trasformazione degli arresti domiciliari in detenzione domiciliare. Si tratta delle parti che riteniamo più importanti nel testo licenziato dal Senato e di interventi che, a nostro avviso, hanno migliorato l'originario testo del decreto-legge; è una impostazione che tiene conto anche delle esigenze del condannato, nella previsione che possa essere anche il suo difensore a presentare l'istanza; in sostanza, si tratta di una serie di interventi che migliorano la procedura stessa.

Il capo VI del provvedimento contiene disposizioni in materia di applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario e di videoconferenze, prorogandone il termine di vigenza al 31 dicembre 2002, come peraltro previsto dal testo attualmente all'esame della Commissione giustizia inerente tale materia. Per le medesime ragioni legate alla scadenza ravvicinata del termine, è prorogata per il medesimo periodo di tempo la disciplina delle videoconferenze introdotta dalla legge n.11 del 1998, anch'essa in via temporanea e funzionalmente collegata — sotto tale aspetto — alla normativa di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 446 del 1999.

Tra le norme del decreto che hanno avuto maggior impatto sull'opinione pubblica, vi sono quelle relative al cosiddetto braccialetto elettronico, contenute nel capo VII recante norme in materia di applicazione di particolari strumenti tecnici di controllo alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e ai condannati in stato di detenzione domiciliare. Si tratta, nel complesso, di misure che si pongono l'obiettivo di rendere effettivo il controllo dei detenuti agli arresti domiciliari, che sempre più frequentemente commettono reati; recuperare uomini della polizia impegnati nel controllo dei detenuti; risolvere in parte il sovraffollamento delle carceri.

L'articolo 16, comma 1, concerne i criteri di scelta delle misure cautelari personali, con la previsione che nel disporre la misura degli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici.

Al capo VIII sull'ordinamento giudiziario e sul personale amministrativo, la connessione con il tema della sicurezza, che di fatto è l'obiettivo del decreto — e concludo, Presidente — è data dalla circostanza che questa può essere garantita solamente da un apparato giudiziario che funzioni in ogni sua parte, partendo da

quella giudiziaria ed arrivando a quella amministrativa. Il capo contiene norme sull'ordinamento giudiziario e sul personale amministrativo; si compone di cinque articoli, relativi all'indennità di coordinamento dei giudici di pace, alla loro nomina nel distretto di Napoli, al procedimento di nomina e conferma dei giudici onorari, agli incentivi per i magistrati applicati ed alle modalità di organizzazione degli organici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il decreto in esame contiene, come ha già esposto il relatore, una serie di misure finalizzate a rendere maggiormente efficace ed efficiente l'amministrazione della giustizia nel nostro paese. Si tratta di interventi eterogenei, come abbiamo già detto durante la discussione in Commissione, ma tutti, comunque, assolutamente urgenti.

Da un lato, si è dovuto fare fronte alla necessità di intervenire nelle situazioni nelle quali l'approssimarsi dei termini finali avrebbe comportato, per reati di particolare gravità, l'impossibilità di proseguire le attività di indagine o la cessazione dei trattamenti detentivi speciali. Dall'altro, si sono resi indispensabili interventi normativi che chiarissero, soprattutto con riferimento ai processi in corso, la portata ed i limiti di recenti interventi di riforma, specificamente affrontando il problema della disciplina del giudizio abbreviato nei processi per reati puniti con l'ergastolo.

Si è inoltre provveduto a modificare l'attuale disciplina del processo penale in relazione a quei punti per i quali giustamente erano state evidenziate dagli operatori carenze e disfunzioni che inevitabilmente si riverberavano sulla sicurezza dei cittadini. Occorre, in particolare, evitare il fenomeno delle scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare di persone imputate di gravi reati. Occorre, altresì, intervenire sulla fase esecutiva del processo penale per evitare le

incertezze normative esistenti. Si ricomprendono, per gli effetti processuali, tra i reati di maggiore gravità, anche quelli di pedofilia o di violenza sessuale.

Altri punti qualificanti del decreto sono rappresentati dalla introduzione di particolari strumenti di controllo per le persone sottoposte alla misura cautelare (il cosiddetto braccialetto elettronico). Con il decreto vengono, poi, introdotte importanti innovazioni finalizzate a consentire in condizioni di sicurezza massima la celebrazione dei processi per reati di particolare gravità. Infine si dettano disposizioni finalizzate ad un più proficuo utilizzo del personale giudiziario.

Il testo del Governo è stato oggetto di attento esame e di articolata valutazione da parte della Commissione giustizia, che ha apportato alcune significative modifiche al decreto che non ne intaccano, tuttavia, l'impostazione di fondo. Sono modifiche che il Governo ha condiviso e condivide nella sostanza.

Dal punto di vista processuale, la Commissione è intervenuta sulla separazione dei procedimenti, sopprimendo, in particolare, l'ipotesi di separazione dei procedimenti in fase di indagini. Essa ha, poi, introdotto modifiche alla disciplina dell'articolo 656 del codice di procedura penale, relativo all'esecuzione della pena detentiva.

Sul punto il Governo, accogliendo i suggerimenti provenienti da più parti, si era limitato, tenendo conto della specificità e delle caratteristiche proprie del decreto-legge, a prevedere la notifica dell'ordine di esecuzione della pena al condannato in luogo della consegna.

Ciò premesso, si ribadisce che nessuna ulteriore remora vi può essere da parte del Governo rispetto ad un intervento di riforma che sia più ampio di quello programmato. È ovvio infatti che per il Governo la sicurezza dei cittadini e l'efficienza dell'apparato giustizia rappresentano valori irrinunciabili.

Il Governo si sente costantemente impegnato al raggiungimento di questi obiettivi. Pertanto, pur impegnandosi anche in questa sede a non far mancare il proprio

apporto per giungere ad una versione del testo sempre più soddisfacente - il Governo è quindi aperto a proposte emendative migliorative -, ritiene responsabile sottolineare la necessità di una tempestiva approvazione del provvedimento.

La scelta del Governo di intervenire con lo strumento del decreto-legge in un settore di particolare delicatezza, qual è quello processuale penale, è stata oggetto di particolare riflessione. Il Governo, pur consapevole del fatto che l'uso del decreto-legge in materia processuale rappresenti un evento assolutamente particolare, ha optato per questa scelta solo in considerazione delle pressanti esigenze alle quali si è trovato costretto a fare fronte.

È fondamentale, quindi, con l'approvazione del disegno di legge di conversione, dare certezze a tutti gli operatori della giustizia e, prima ancora, a tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevole colleghi, sarebbe difficile opporsi ad un testo normativo che garantisca effettivamente efficacia ed efficienza alla giustizia: ciò se intendiamo per efficacia qualunque giustizia che sia in grado di essere dissuasiva e di intervenire con tale forza e rapidità da allontanare dal crimine e se intendiamo con il termine efficienza una giustizia più veloce.

Tuttavia, questo decreto-legge sembra fare uno sforzo particolare per raggiungere il risultato opposto, vale a dire per creare una situazione di maggiore caos all'interno della giustizia e per creare le condizioni di una dilatazione dei tempi dei processi.

Sarà sufficiente richiamare alcuni punti del decreto-legge per rendersi conto di come abbiamo davanti a noi non una maggiore efficacia e non una maggiore efficienza, ma una giustizia più lenta, più confusa e meno chiara.

Una delle questioni affrontate dal decreto è quella della separazione dei processi attraverso una serie di meccanismi

che non è il caso di ricordare e che intervengono in vari momenti: dalla fine delle indagini, al dibattimento e alla fine di esso. Ebbene, è chiaro che la moltiplicazione dei casi di separazione comporta, inevitabilmente, la moltiplicazione dei giudizi, la moltiplicazione dei giudici, la moltiplicazione delle incompatibilità: un sistema, quindi, che non potrà celebrare più processi perché, pur avendo più processi, non avrà le strutture materiali ed umane per poterli svolgere. Da un processo ne faremo molti, ma di questi se ne potranno celebrare pochi.

La soluzione avrebbe dovuto essere completamente diversa. Si sarebbe infatti dovuto evitare che si arrivasse a processi unitari per poi separarli, attraverso casi più radicali di riduzione della connessione e attraverso una netta riduzione delle ipotesi di riunione dei processi. In questo caso si è seguita la strada opposta con i gravi risultati che ho cercato di rappresentare.

La seconda questione riguarda il frazionamento della sentenza: si richiede al giudice non di emettere una sentenza unica — immaginiamo, ad esempio, un maxi processo con numerosi imputati e numerosi reati —, ma di frazionare la sentenza in più tempi. Ciò comporta inevitabilmente che per una parte di queste sentenze i tempi saranno più lunghi, perché avremo prima l'emissione delle prime sentenze e poi dovranno essere affrontate le altre, non si sa bene in quale ordine; ma soprattutto avremo un giudice costretto, ogni volta che riprende in mano il processo, a riesaminare gli atti (pensiamo ai processi associativi e ai singoli reati commessi nell'ipotesi associativa). Avremo inoltre la possibilità di interne contraddizioni, perché questo giudice che riesamina gli atti e deve ogni volta essere coerente con se stesso creerà più facilmente contraddizioni rispetto al caso in cui dovesse emettere una sentenza lineare, come avviene quando unico è il discorso ed unico è il ragionamento.

Ci poniamo poi la seguente domanda: come avverrà la notifica di queste numerose sentenze ai difensori? La strada

imboccata era infatti quella di evitare le notifiche attraverso termini rigidi e rigorosi. In questo caso avremo necessariamente le notifiche perché non sarà possibile prevedere, nell'ipotesi di più sentenze, quando scadrà l'una e quando scadrà l'altra, e quindi torneremo ad una serie di notifiche — una dopo l'altra — per una serie di imputati e via dicendo.

Anche in questo caso credo che la strada sarebbe stata quella di una riduzione dei casi di connessione, di sentenze separate ma anche di processi separati.

Il terzo punto è relativo a quelli che penso si possano definire anticipi e saldi in materia di custodia cautelare. Sto parlando di un sistema che prevede che una successiva fase di giudizio possa utilizzare ciò che è avanzato della fase precedente o viceversa possa utilizzare una parte della fase successiva. Cosa avremo in questo caso? Avremo processi più lunghi, perché è notorio che il giudice cerca di concludere il processo prima che scadano i termini della custodia cautelare. Allungare tali termini significherà certamente non adottare provvedimenti di scarcerazione nei tempi attuali, ma comporterà un processo più lungo e probabilmente arrivare alla fine sempre alle scarcerazioni perché l'esperienza insegna che, ogni volta che si allungano i termini della custodia cautelare, si allungano i processi e alla fine si ritorna al problema precedente, quello delle scarcerazioni.

Non vi è dubbio che anche questo sistema incida sulla durata dei processi. L'unica soluzione possibile sarebbe stata eventualmente quella, se le fasi si differenziano per i tempi e le necessità, di ricalcolare oggi in modo diverso i tempi del primo grado, del secondo grado e non fare questa specie di calcolo da ragioniere in ordine al tempo avanzato o a quello che si può rubare alla fase successiva.

Vi è poi un quarto punto che inciderà negativamente sui ritardi della giustizia e su altri valori costituzionali. Mi riferisco al cosiddetto processo itinerante, per cui ad esempio, se non si trova un'aula adeguata a Milano, la si cercherà a Brescia o eventualmente a Venezia, sino

ad arrivare a Trieste piuttosto che a Palermo! Al riguardo, si pensi soprattutto alle ipotesi in cui sono presenti giudici popolari i quali si troveranno a doversi spostare per mesi se non per anni in altre città. Ma questo avrà effetto sul tempo di durata del processo perché vi saranno maggiori impedimenti, perché non vi saranno cancellerie adeguate: si trasferirà il processo in una sede dove l'esercizio della difesa, l'arrivo dei testimoni, la presenza degli imputati sarà assai più difficile.

Un altro punto che avrà un'incidenza negativa sulla durata dei processi è quello delle teleconferenze. È ben noto che il meccanismo delle teleconferenze rallenta i processi anziché accelerarli perché l'assenza di una strumentazione o la presenza di una strumentazione inadeguata o inefficiente (lo constatiamo tutti i giorni) comporta un rallentamento dei processi, che è maggiore di quanto lo sarebbe se gli imputati fossero presenti.

Da questo punto di vista, a noi pare che il fatto più grave riguardi la previsione di un giudizio abbreviato a vantaggio zero, ossia l'ipotesi in cui sia prevista la pena dell'ergastolo con isolamento diurno. Credo sia molto difficile immaginare un reato punito con la pena dell'ergastolo che non si accompagni anche ad un altro reato. Ogni reato di omicidio, ad esempio, si accompagna con quello di detenzione di un'arma o con qualche altro reato accessorio che comporta l'isolamento diurno. Nessuno consiglierà mai di rinunciare al dibattimento per avere al posto della pena dell'ergastolo con isolamento diurno, la pena dell'ergastolo *tout court*! Ci sarà quindi un abbandono veramente cospicuo delle ipotesi di richieste di giudizio abbreviato per i reati associativi uniti ai reati puniti con la pena dell'ergastolo. Avremo, quindi, processi interminabili e, invece, di realizzare una giustizia più rapida, ne avremo una assai più lenta, perché vi saranno più giudici impegnati.

Questa riforma pone una serie di problemi. Cosa succede, ad esempio, nei dibattimenti in corso in cui è stato previsto il rito abbreviato che poi dovrà

essere revocato? Il giudice che ha già conosciuto le carte del fascicolo del pubblico ministero resta o diventa un giudice singolare che deve giudicare sugli atti del dibattimento conoscendo, però, gli atti del pubblico ministero?

Se sarà approvata questa riforma, sarà possibile annullare o, comunque, modificare la sentenza di primo grado perché, trattandosi di una norma interpretativa, si potrà dire che il giudice ha male interpretato; pertanto, in grado d'appello, ad esempio, si dovrà revocare l'abbreviato, si dovrà annullare — non capiamo bene — la sentenza o rifare il giudizio, ma la norma interpretativa imporrà che non sia più possibile considerare l'ipotesi di concedere il rito abbreviato.

I parametri in base ai quali dobbiamo valutare queste disposizioni sono quelli costituzionali, che sono assai più rigorosi e impietosi, dal punto di vista del giudizio negativo di questo decreto-legge. Credo che si possa dire di tutto, ma considerare di straordinaria urgenza una normativa che incide sul sistema procedurale nel suo complesso, che è una riforma del codice di procedura penale relativamente ai riti e alla durata della custodia cautelare, alle notifiche degli atti e alla stesura della sentenza, credo proprio che sia impensabile. D'altra parte, il Governo non ci ha detto quanti e quali soggetti sarebbero toccati da questa riforma. Se la situazione ha carattere di urgenza, il Governo deve darne la prova e non l'ha data.

Vi è poi la sovrapposizione alle leggi e agli atti in discussione in Parlamento. Nessun fatto nuovo è accaduto; come mai è stato possibile che per mesi il Parlamento si occupasse di alcune di queste disposizioni e il Governo non ritenesse che vi fosse alcuna urgenza e non ne sollecitasse una rapida trattazione?

Gli altri profili di incostituzionalità riguardano pressoché tutti gli istituti di questa normativa. Si pensi allo spostamento del processo in aule protette di altro territorio. Credo che ciò comporti una violazione del diritto alla predeterminazione del giudice, che non riguarda solo la persona, ma anche il luogo in cui

il processo deve essere tenuto. Il luogo viene modificato sottraendo alla comunità il diritto di partecipare e di considerare il giudizio come parte della vita di una collettività. Ebbene, essendo una scelta del tutto occasionale e accidentale il fatto che vi sia o meno un'aula, credo venga meno il principio della predeterminazione. Si pensi, inoltre, che è possibile lo spostamento dopo il decreto di citazione con tutte le conseguenze che ne derivano per il diritto di difesa. La stessa Commissione affari costituzionali ha sottolineato che ciò rappresenta un grave *vulnus* al diritto di difesa.

Mi sembra che la durata della custodia cautelare, soggetta a questo meccanismo degli anticipi o dei recuperi, sia difficilmente compatibile con il principio della predeterminazione per legge che non riguarda solo la durata complessiva, ma anche le fasi del processo. Dipenderà dal fatto che siano avanzati sei mesi piuttosto che otto dalle indagini preliminari se poi in primo o in secondo grado o in Cassazione questi sei o otto mesi vengono recuperati.

Un'altra osservazione di natura costituzionale — mi avvio a concludere — attiene a questa semplice considerazione. Con questa riforma della custodia cautelare è possibile che un imputato resti in carcere sei anni prima di avere una sentenza di primo grado, non dico una sentenza definitiva. Tutto ciò incide inevitabilmente sul principio della presunzione di innocenza. Ma come può essere compatibile che un soggetto possa essere ritenuto innocente — considerato che una sentenza di primo grado influisce, in qualche modo, su un giudizio di presunzione — se ancora non è stato giudicato e per sei anni può restare in carcere? Oltretutto, se si vuole garantire l'esecuzione della sentenza e scongiurare il pericolo della fuga, si consideri che dopo la permanenza in carcere per sei anni rimarranno tre anni per lo svolgimento della parte rimanente del processo, con la conseguenza che l'imputato verrà scarcerato durante il giudizio in Cassazione, ossia nel momento migliore per fuggire.

L'ultima considerazione che intendo svolgere attiene proprio all'articolo 442 del codice di procedura penale, ossia alla cosiddetta interpretazione autentica del giudizio abbreviato. Questo è veramente un marchingegno indecoroso, perché è finalizzato ad applicare retroattivamente la norma più sfavorevole. Non vi è stato mai dubbio — né nel legislatore del 1988 né nella legge Carotti, che abbiamo approvato non molto tempo fa — che la normativa riguardasse l'ergastolo in ogni sua forma. Non mi si può dire che l'isolamento diurno sia una pena a sé, perché basta leggere le norme che elencano le pene principali ed accessorie previste dal nostro codice penale per rendersi conto che l'isolamento diurno non viene menzionato; esistono l'isolamento notturno e quello diurno solo come forme di esecuzione dell'ergastolo.

Si poteva prevedere che la norma si applicasse per il futuro, ma non è tollerabile l'applicazione retroattiva, proprio mentre la Corte costituzionale afferma che nemmeno le norme interpretative possono essere applicate retroattivamente se incidono su diritti acquisiti. Una serie di persone, solo per alcuni giorni, perché la sentenza non è stata ancora emessa, perderanno il beneficio e si troveranno un giudice che ha già letto gli atti del processo e che giudicherà sulla base degli atti del pubblico ministero, a meno che abbia il buongusto di ritenersi incompatibile.

Tutto ciò non può non trovarci decisamente contrari rispetto ad una scelta inaccettabile per il modo in cui è stata compiuta (con un decreto-legge si è inciso sul sistema processuale nel suo complesso), inaccettabile perché incostituzionale per una serie di norme sulle quali interviene, inaccettabile perché, invece di aiutare la giustizia a funzionare più rapidamente e meglio, provocherà maggiore caos e maggiori ritardi.

Credo che Forza Italia non possa che denunciare il fatto che si voglia contrabbandare per una riforma efficace, che velocizza i nostri processi, una controriforma che non ha neppure il pregio di

fare funzionare meglio le cose (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, sono le 10,50 p.m. — direbbero gli inglesi — e ciò non giova certamente alla chiarezza delle argomentazioni, soprattutto quando si tratta di questioni così delicate. Con molta buona volontà, cercherò di sintetizzare al massimo il mio pensiero, anche per favorire la rapida conclusione di questa intensissima giornata parlamentare.

D'altra parte, abbiamo ampiamente discusso della questione e lo faremo anche nelle prossime ore; peraltro, va data testimonianza politica di una posizione relativa ad un tema delicato ed importante.

Prima di tentare di sintetizzare, ancorché brevemente, le ragioni tecniche che, a nostro avviso, sostengono validamente la proposta del Governo, mi sembra necessario che, almeno da parte della maggioranza, si sottolinei un punto politico. Il Governo è intervenuto — in questo modo penso di rispondere anche alle obiezioni del collega Pecorella — all'indomani di alcune scarcerazioni che hanno provocato grandi polemiche nel paese; si tratta della scarcerazione di imputati eccellenti, di imputati per fatti e per reati gravissimi.

Rispetto ad accadimenti di questo genere e di questa natura, pongo un interrogativo retorico: una forza di governo deve rimanere indifferente, deve cercare di articolare risposte di tipo amministrativo, laddove necessarie, sufficienti e opportune, oppure, deve cercare risposte di tipo normativo, laddove necessarie ed opportune? Ho premesso che l'interrogativo è retorico: noi rispondiamo che bisogna contrastare un fenomeno di questo genere; se, nell'ambito delle vicende processuali del nostro paese, imputati di reati gravissimi riconquistano la libertà per decorrenza dei termini previsti dal nostro codice di procedura penale, evidentemente occorre intervenire.

Gli interventi possono essere di due tipi: di natura e di carattere strutturale, se è possibile realizzare questi interventi in tempi brevi, adeguatamente, ed efficacemente, ovvero, di tipo congiunturale, se le risposte strutturali non è possibile assumerle in tempi brevi.

Questo Governo da cinque anni cerca di dare risposte di tipo strutturale, di tipo definitivo. Ma proprio perché si tratta di risposte strutturali, esse sono affidate ad interventi legislativi di una certa complessità; interventi legislativi che non possono produrre effetti immediati. Le uniche risposte reali, vere, efficaci e strutturali alle vicende che ho prima evocato non possono che essere quelle che abbrevino la durata dei nostri processi, che rendano cioè la durata dei processi ragionevole, come oggi abbiamo anche scritto nella nostra Carta costituzionale. E in questo senso noi abbiamo operato, signor Presidente: abbiamo realizzato la riforma del giudice unico; abbiamo approvato un'ampia depenalizzazione; abbiamo riconosciuto la competenza penale del giudice di pace; abbiamo rafforzato i riti alternativi, con la « legge Carotti », ma tutti questi interventi sono in fase di completamento e non hanno ancora espresso le loro potenzialità rispetto agli obiettivi politici e giuridici che il Governo e le forze di maggioranza si proponevano. Ecco, allora, la necessità anche di interventi emergenziali, di interventi che appunto ho definito di natura congiunturale.

Ed allora, la discussione che va fatta, perché sia corretta, deve essere nel senso di valutare l'idoneità di questi interventi rispetto agli obiettivi congiunturali che noi ci proponiamo. È su questo che noi chiediamo il confronto anche con l'opposizione, alla quale, peraltro, rinnoviamo quello che per noi è un interrogativo retorico: le forze dell'opposizione ritengono che esiste un problema di questo genere e di questa natura? Occorrono o non occorrono interventi per evitare le scarcerazioni di imputati eccellenti in relazione a processi importanti per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva? Gradirei se a questo primo que-

sito si desse, in maniera chiara, netta e nitida, una risposta. Noi pensiamo di sì! L'opposizione cosa pensa al riguardo?

Dicevo che noi pensiamo di sì e approviamo anche le proposte che ci vengono dal Governo: sono proposte articolate che affrontano anche una serie di questioni che in questi ultimi tempi si sono poste all'attenzione dell'opinione pubblica e dell'autorità di Governo.

Rispetto alla rimessione in libertà, il Governo fa una proposta: è quella di rimodulare, senza allungarli, i termini di carcerazione preventiva riferiti alle varie fasi. Molto si è discettato su questa proposta e si è anche molto ironizzato su di essa (ma l'ironia appartiene anche al bagaglio dialettico dell'opposizione; l'abbiamo utilizzata noi a nostro tempo ed è lecito che la utilizzi oggi l'opposizione presente in Parlamento). Va valutata, però, la bontà della proposta. Non si tratta di sconti o di chissà quale altra definizione che è stata data alla proposta governativa. Sta di fatto che si propone una rimodulazione, una possibilità di anticipazione o di differimento dei termini di fase con una duttilità che tende a far aderire il disposto normativo alle esigenze che quotidianamente si possono porre nei vari processi.

L'onorevole Pecorella ha detto che questo non va bene, che questo è sbagliato, che questo consente un allungamento ingiustificato dei termini di carcerazione preventiva, che i termini di fase sarebbero un principio costituzionale e che sarebbe stata migliore una proposta che avesse rimodulato in modo rigido — se ho ben capito — i termini di fase stessi. Pur nell'ambito dei sei anni complessivi di durata massima dei termini, sarebbe stato più corretto — secondo la tesi del collega Pecorella — aumentare o diminuire i vari termini di fase in modo rigido.

Penso che tutte le argomentazioni negative che ha svolto l'onorevole Pecorella sul punto siano riferibili anche alla sua tesi ed allora, se così è, vuol dire che, in fondo in fondo, la proposta del Governo ha una sua validità. Comunque, saremmo lieti eventualmente di confrontarci con

emendamenti presentati dal gruppo di Forza Italia in relazione ai quali poi confrontare le rispettive posizioni.

Anche sulla separazione dei processi, il collega Pecorella si è dilungato con acuto argomentare, ma anche a tale proposito osservo che la proposta del Governo è una risposta estremamente duttile, è un disposto normativo non rigido che affida alla responsabilità del giudice la valutazione di un intervento che può rendere più veloce il processo. Questo è scritto nella norma, collega Pecorella. Il giudice in tanto interviene, in tanto separa, in tanto dispone che la motivazione possa essere fatta per capi e per imputati nella misura in cui giudica — ed egli solo può giudicarlo perché è un giudizio che dà in concreto e non in astratto — che questo suo intervento ordinatorio e organizzatorio del processo sia idoneo a rendere più veloce l'andamento del processo medesimo anche in relazione a quei termini di carcerazione preventiva che stiano o meno per scadere. Mi pare che questa sia una proposta assolutamente ragionevole.

Siamo nell'ambito dei poteri ordinatori del processo. Non ritengo che ci siano valutazioni e perplessità di ordine costituzionale; non mi sembra affatto che in questo modo si venga ad incidere sul sacrosanto diritto di difesa, mentre mi pare che tutto sia nei termini della ragionevolezza e di un serio tentativo operato dal Governo e dal legislatore di offrire strumenti che possano ovviare a conseguenze che sono fortemente sentite come negative dall'opinione pubblica. Anche sulla motivazione separata mi pare di aver detto qualcosa.

Per quanto riguarda il capo secondo, il ragionamento dell'opposizione non mi ha convinto affatto. Il capo secondo è quello che cerca di ovviare al problema organizzativo grave che si è posto a più riprese e in varie zone del paese nelle quali è particolarmente incisiva e pericolosa la presenza della criminalità organizzata. In alcune zone non si possono fare i processi perché ci sono troppi processi e ci sono strutture logistiche che non corrispondono alle necessità, non ci sono cioè aule

sufficienti e necessarie — aule particolari ovviamente — per celebrare questi processi. Allora, le alternative sono due: o i processi non si fanno oppure cerchiamo — nel luogo più vicino possibile — altre località dove svolgere il processo. E allora non comprendo la tesi in forza della quale far spostare di qualche chilometro — magari anche qualcosa di più — un'intera corte, gli avvocati, i cancellieri, i timbri, il pubblico, il controllo sociale, comporterebbe l'allungamento dei processi laddove l'opzione rispetto a tale allungamento dei processi sia che i processi non si celebrino.

La scelta è questa: li facciamo o non li facciamo? L'unica possibilità di farli è questa: noi pensiamo che giustamente ed opportunamente il Governo, tra le due opzioni, abbia scelto la migliore, quella di svolgere i processi, e l'unico modo per svolgerli è questo. Non ritengo assolutamente che spostarsi di 50 o 100 chilometri possa incidere sul diritto di difesa; non credo affatto che questo attenga al principio del giudice naturale; non credo, ancora, che questo determini un allentamento notevole, un'attenuazione forte del principio di controllo sociale che pure ritengo assolutamente importante per la celebrazione dei processi.

Il capo IV riguarda — lo si è compreso chiaramente — la possibilità di far proseguire indagini in corso con l'applicazione del vecchio codice di procedura penale: stiamo parlando di processi di assoluta importanza, di processi storici, nel senso che riguardano pagine della storia del nostro paese. Anche in questo caso, si tratta di fare riferimento ad un processo particolare, quello sulla strage di Brescia, e vi è un'opzione molto semplice: vogliamo farlo o non vogliamo farlo questo processo? Certo, dal 1974 sono passati parecchi lustri ed oggi siamo qui noi a legiferare, anche se probabilmente nel 1974 avevamo un'età più verde e non dovevamo occuparci, con questo tipo di responsabilità, di avvenimenti di questa importanza: ebbene, oggi dobbiamo decidere se, rispetto a quel fatto tragico che ha segnato in modo così importante la

storia del nostro paese, il Governo, il Parlamento, le forze politiche debbano o meno consentire la celebrazione del processo. Ritengo che anche in questo caso il quesito sia di natura retorica e che sia giusto celebrare quel processo: in tal senso, quindi, noi ci impegneremo.

Sul capo V e sulla tanto discussa legge Simeone-Saraceni, il Governo ha proposto un intervento molto semplice relativamente ad una questione che, in particolare, ci vedeva tutti d'accordo: rispetto a quella normativa che tanto ci aveva appassionato, infatti, vi era indubbiamente un, diciamo, difetto di natura tecnica, vi era qualcosa che non aveva funzionato: giusto è stato, pertanto, l'intervento del Governo, rispetto al quale abbiamo operato una modifica emendativa, che ritengo assolutamente importante e coerente con lo spirito della legge e che ha fortemente raccolto il dibattito e i lavori del Senato. Anche a tale riguardo, pertanto, penso sia facile registrare un nuovo consenso della maggioranza, e mi auguro anche dell'opposizione.

Quanto ai termini dell'articolo 41-*bis*, non devo aggiungere null'altro, come rappresentante dei Democratici di sinistra, in quanto era un punto del programma dell'Ulivo: ci siamo presentati alla competizione del 1996 inserendo nel programma elettorale della coalizione di centrosinistra la possibilità, anzi la necessità, di mantenere in vigore l'articolo 41-*bis* fino a quando le esigenze di alcune zone del paese, indotte dalla presenza di un'agguerrita criminalità organizzata, ce lo imponessero e lo rendessero necessario e giusto.

Infine, si è introdotto lo strumento tecnico di controllo noto come bracciale elettronico: anche a tale riguardo, vi è stata una notevole discussione; sull'intervento, vi è un ampio consenso dell'opinione pubblica e penso che una forza politica coerente e leale, che voglia essere attenta agli umori del paese abbia il dovere di favorire le opportune e necessarie sperimentazioni. Siamo d'accordo sulla proposta che ci viene dal Governo; è giusto condurre questa sperimentazione

che, tutto sommato, ritengo possa dare risposte in termini di umanità ad un certo tipo di carcerazione presente oggi nel nostro paese. Valuteremo nel tempo se l'utilizzo di questi strumenti tecnici produca l'effetto che noi ci auguriamo, quindi trarremo le conseguenze e valuteremo se mantenere la sperimentazione e renderla strutturale al sistema. Per tutte queste ragioni sosterrò il provvedimento anche in sede di votazione e valuteremo gli emendamenti presentati dall'opposizione con l'attenzione che meritano, sperando di fare comunque tutti insieme un'opera necessaria, che i cittadini e il paese si attendono da noi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, per la verità mi chiedo e chiedo all'onorevole Bonito se ci sia resi conto che, in questa sede, stiamo parlando di conversione in legge di un decreto-legge che costituisce un'attività sostitutiva del potere legislativo da parte di quello esecutivo. Chiedo all'onorevole Bonito come si sarebbe comportata la sua parte, se fosse stata all'opposizione, nei confronti di un Governo che legifera a regime. A suo tempo nei confronti del ministro Biondi, che oggi presiede i lavori dell'Assemblea, addirittura scendeste nelle piazze quando, attraverso una decretazione d'urgenza, si legiferò su argomenti che avrebbero dovuto essere posti all'attenzione del Parlamento. Mi chiedo cosa dirà, o cosa potrebbe dire, la Corte costituzionale, che ha innovato e ha dettato alcuni principi in materia di decreto-legge, sulla motivazione che abbiamo l'opportunità di leggere.

Mi chiedo, soprattutto, se sussistano o meno gravi motivi di necessità e urgenza nella prima delle ragioni che sono state poste come spunto per la decretazione d'urgenza, vale a dire le scarcerazioni facili. Forse questi motivi sono sorti, ma per responsabilità attribuibile esclusivamente al Governo di centrosinistra, al Governo dell'Ulivo, che da quattro anni e mezzo sta gestendo il paese ed ha avuto

la possibilità di monitorare, in maniera chiarissima, l'andamento della giustizia, ha avuto la possibilità di monitorare i processi cosiddetti a rischio, cosiddetti complessi. Soprattutto, onorevole Bonito, ha avuto la possibilità di verificare il rapporto fra processi e magistrati in Italia al sud e, in particolare, al centro-nord. Glielo dico io: per ogni magistrato della procura, al sud vi sono cento processi in carico; al nord, invece, i processi sono dieci per ogni magistrato.

Se si fosse intervenuti per tempo, si sarebbe rimossa in maniera agevole la causa principale che ha determinato questo pericolo e questo rischio. Non mi riferisco all'aumento degli organici, ma alla rivalutazione della distribuzione dei magistrati sul territorio nazionale. Se voi foste stati più accorti e non vi foste lasciati andare a facili dimostrazioni di demagogia, molto probabilmente tutto ciò si sarebbe evitato. Forse l'urgenza interviene proprio a causa di questa vostra inerzia, di questa vostra irresponsabilità nel vero senso della parola. Sapevate anzitempo che alcuni processi, ad esempio il processo Maglio, che si è chiuso a Napoli dopo cinque anni di dibattimento, avrebbero determinato delle scarcerazioni, che sono avvenute quasi tutte al sud.

Vi siete mai chiesti per quale motivo e che cosa avete fatto perché ciò fosse evitato? Ma vado ancora più avanti nella valutazione dei criteri: stiamo convertendo in legge un decreto-legge, ma tutte le altre norme innovano in maniera radicale il codice di procedura penale e ciò viene fatto con un decreto-legge. Nel 1994-95 sentivo tuonare l'Ulivo dai banchi dell'opposizione sulla proliferazione dei decreti-legge e sull'insussistenza dei motivi di straordinaria necessità ed urgenza ed ora voi dite che questi ultimi sussistono addirittura in relazione ad un'interpretazione autentica dell'articolo 442 del codice di procedura penale quando il Parlamento sei mesi fa, a larga maggioranza, ha legiferato modificandolo e dando la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo.

Avete agito sotto le mentite spoglie di un'interpretazione autentica, in cui il Governo interpreta la volontà del Parlamento, ma l'interpretazione autentica può riguardare un fatto proprio e non quello di un altro potere. Questa è un'altra prevaricazione che voi dell'Ulivo ponete in essere, con tanta disinvoltura e con arroganza, nel vero senso della parola.

Con un'ipocrisia veramente assurda giustificate il tutto con la dizione «interpretazione autentica», compiendo tra l'altro una devastazione dei principi costituzionali, non solo di quello sancito dall'articolo 77 della Costituzione, ma anche di quelli contenuti negli articoli 3 e 24.

Potrei andare molto più avanti... tu ridi, Leccese, ma il fatto è grave, perché qui è davvero in pericolo il concetto di democrazia e di Carta costituzionale, che molte volte viene invocato invano e in modo ipocrita dai rappresentanti del centrosinistra. Potrei andare avanti all'infinito su questi argomenti, che sono già stati sottolineati dall'onorevole Pecorella, entrando nel merito del provvedimento, ma voglio soffermarmi rapidamente sugli aspetti più inquietanti.

Noi non vogliamo la scarcerazione dei boss, così come non vogliamo la detenzione all'infinito di imputati che poi potrebbero essere assolti, come è capitato spesso in questo periodo, ma vogliamo anche che si adottino provvedimenti efficaci che servano a risolvere il problema.

Sotto il profilo tecnico mi permetto di dire, carissimo collega Bonito, che forse chi ha redatto materialmente questo provvedimento è inesperto o non capisce niente di diritto, ma soprattutto non ha mai calcato o non calca da vent'anni un'aula di giustizia — e ciò è gravissimo —, perché solamente un incompetente — forse un imboscato nel Ministero della giustizia — e non un addetto ai lavori può redigere una bozza di decreto-legge che non tiene presente nessuna realtà giudiziaria. La realtà giudiziaria la conoscono gli addetti ai lavori e chi ha contribuito alla redazione di questo decreto-legge è al

di fuori di tale realtà, come cercherò di dimostrare attraverso delle brevi notazioni.

Si è parlato della separazione dei processi: è chiaro che essa riguarda i processi particolarmente complessi, perché quelli con uno o due imputati non hanno bisogno di essere separati, nonché le ipotesi delittuose di cui all'articolo 51, ed in particolare i reati associativi.

Per la verità il codice di procedura penale del 1989 — io all'epoca feci anche un intervento su questo argomento — avrebbe dovuto privilegiare la separazione e non il processo cosiddetto cumulativo, ma alla fine si è arrivati a conclusioni completamente diverse. Forse non è stato fatto perché non sussistevano le condizioni per arrivare alla separazione. Ma questo tipo di separazione, che dovrebbe essere attuata nei cosiddetti processi cumulativi, in particolare in quelli riferiti all'articolo 416-bis oppure all'articolo 74 della legge del 1990 sulla droga, o in altri processi in cui vi sia il concorso di altri tipi di reato, quale l'omicidio, e che quindi sono di competenza della corte d'assise, comporterà il frazionamento di tante posizioni processuali che hanno una sola o più fonti processuali, quasi sempre consistenti in chiamata in correità: è questa la tragedia; è questo che non si è mai considerato.

La conseguenza devastante dell'applicazione di siffatto principio sull'assetto e sul funzionamento della giustizia è innanzitutto quella che si creerebbero situazioni di incompatibilità, soprattutto nei tribunali che sono pieni di simili processi. Ma si creerebbe un'altra conseguenza più importante: un lavoro inutile e defaticante. Una volta separati i processi e, essendo unica la fonte probatoria, cioè le dichiarazioni dei chiamanti in correità, in ogni singolo processo saranno chiamati i cosiddetti collaboratori di giustizia che non dovranno solamente parlare della posizione processuale del singolo ma anche della sussistenza del reato associativo. Allora si arriverà, non al raggiungimento del risultato che con tanta superficialità voi state proclamando ai quattro venti,

bensi al raggiungimento di un risultato diametralmente opposto rispetto a quello che voi avete segnalato.

FRANCESCO BONITO. Non è così, non è come dici.

SERGIO COLA. Altro che responsabilizzazione dei giudici attraverso la proroga o gli anticipi dei tempi rispetto alle altre fasi del processo! Diceva bene l'onorevole Pecorella, di cui condivido completamente la proposta: allunghiamo i tempi di custodia cautelare ma solo relativamente alle fasi più calde, quelle dibattimentali di primo grado, e restringiamo i tempi per quanto riguarda l'appello e la Cassazione. Così potremmo raggiungere un risultato efficace nel verso senso della parola.

Segnalo inoltre che questa responsabilizzazione non solo non vi sarà ma si verificherà un allungamento dei tempi con una detenzione che sicuramente arriverà al tetto massimo per tutti gli imputati detenuti, non solo per i delinquenti che sono stati scarcerati in questo periodo, ma soprattutto per le persone che potrebbero risultare estranee.

Voglio indicare una chicca di chi ha redatto questo provvedimento e che già ho segnalato in Commissione giustizia. Quando all'articolo 2, per rendere possibili le proroghe, si fa riferimento all'articolo 305 del codice di procedura, penale, rispetto al quale si propone che le parole « nel corso delle indagini preliminari » siano sostituite dalle altre « in ogni stato e grado del procedimento », si arriva a conclusioni assurde nell'impossibilità di attuare il principio della proroga, se è vero che all'articolo 305, comma 2, quando si parla della possibilità di proroga, si dice che, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi allo scadere quando sussistano gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi (ci si intende riferire alle indagini preliminari e non ad altro) o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4, rendono

indispensabile il protrarsi. Questa è un'ipotesi relativa solo alle indagini preliminari. Nel momento in cui sostituite le parole « nel corso delle indagini preliminari » con l'espressione « in ogni stato e grado del procedimento » non potete assolutamente utilizzarle perché questa norma è correlata alle indagini preliminari e non alle successive fasi. Questo dimostra la superficialità e la sommarietà con cui si è scritta la norma.

Non può non incidere sotto il profilo della costituzionalità se si procede alla scarcerazione per maturata decorrenza dei termini di custodia cautelare. Ma voi cosa fate? Proponete l'applicazione coeva di tre misure coercitive che si applicano ad un imputato indagato per determinati reati (articoli 281, 282 e 283). Si sarebbe dovuta trovare, per ragioni di correttezza giuridica, un'altra soluzione che non coincidesse con quella di cui ci stiamo occupando.

Vorrei ora soffermarmi su un aspetto più volte trattato. Onorevole Bonito, sono quattro anni e mezzo che avete la possibilità di compiere monitoraggi, di sapere quali erano i processi particolarmente complessi e ora vi preoccupate che le aule di giustizia non vi sono e quindi adottate una soluzione che, a mio modo di vedere, è simile a quella dell'operazione Golfo. Intendo dire che processi che si sarebbero dovuti tenere a Palermo, vengono celebrati a Napoli. Non si tratta di qualche chilometro, perché l'onorevole Bonito sa che questo provvedimento è applicabile anche al di fuori del distretto e quindi che non è da escludere che un processo che si celebra a Palermo si possa celebrare anche a Milano (*Commenti del sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Li Calzi*). La norma dice testualmente che si possono tenere al di fuori del distretto.

In ogni caso, poiché tali processi (solo quelli relativi all'articolo 51 e, dunque, particolarmente complessi) sono normalmente di competenza della corte d'assise, si arriverebbe al gaudio dei giudici popolari, che dovrebbero trasferirsi per un anno, un anno e mezzo (per questo parlavo dell'operazione « Golfo ») in alber-

ghi magari a quattro stelle e lontani dalla famiglia e dai propri affari. Sono queste le prospettive che il Governo offre con tanta diligenza! Che prospettive di soluzione! Sono soluzioni assurde!

FRANCESCO BONITO. Scusa, ma vuoi che i processi si facciano oppure no?

SERGIO COLA. Caro Bonito, i processi si possono fare; devi dirmi, infatti, se ci vuole più tempo e più denaro per attrezzare un'aula di giustizia in una grande città oppure per allontanare i giudici popolari dalle proprie terre. Ci vuole molto meno tempo, a mio giudizio, per attrezzare un'aula di giustizia e consentire la celebrazione di un processo, se si ha la volontà di farlo. Ve ne ricordate ora e volete farlo con un provvedimento demagogico nel vero senso della parola!

A proposito dei magistrati o dei non addetti ai lavori che hanno contribuito alla redazione della bozza di decreto-legge, poiché sono — come altri colleghi — avvocato penalista, vorrei ricordare che negli ultimi tempi ho avuto modo di assistere al rinvio per quattro mesi di un processo che prevedeva un rito abbreviato per alcuni detenuti: infatti, a Napoli, nei quattro mesi successivi, non sarebbe stata disponibile un'aula che potesse ospitare la teleconferenza. È un esempio dell'assurdità e della mancanza di acume da parte dei cosiddetti esperti: mi riferisco all'ampliamento dei casi di teleconferenza anche ai giudizi abbreviati che si debbono celebrare con udienza pubblica. È una chicca che non posso fare a meno di sottolineare in questa sede.

In merito all'articolo 442 del codice di procedura penale è stato già detto molto e non farò altro che ribadire che in questo caso avete offeso la dignità del Parlamento: che necessità vi era di provvedere con decretazione d'urgenza (*Commenti del deputato Borrometi*)? Caro Borrometi, vi è stata l'opportunità — quando si è raggiunto un accordo — di presentare disegni di legge e di rassegnarli in Commissione in sede legislativa ed avremmo avuto la possibilità di risolvere tale pro-

blema, ma il Governo si è sostituito in modo indecente e indecoroso alla volontà del Parlamento. Voglio vedere come si possa contestare tale mia affermazione. Tra l'altro, la volontà del Parlamento era stata espressa mesi fa quasi all'unanimità: vi invito a ricordare il dibattito sulla legge Carotti e sulla possibilità di chiedere il rito abbreviato anche per reati per i quali è previsto l'ergastolo e, dunque, con una violazione patente della Costituzione, in ordine alla retroattività della norma medesima.

Per la verità si discusse anche sul famoso braccialetto elettronico; non so se la norma sia o meno condivisibile, ma vorrei dire all'onorevole Bonito che i braccialetti non esistono (*Commenti del deputato Bonito*). No, i braccialetti non ci sono, te lo dico io. Avete decretato il ricorso a tale misura, quando ancora non esisteva la strumentazione per renderla effettiva! Lo avete fatto, per di più, ricorrendo ad un decreto-legge! Questa è la dimostrazione che ormai siete malati e colpiti da una malattia inguaribile: la patologia o sifilide — voglio chiamarla così — elettorale; avete il terrore di essere sconfitti e, quindi, sentite la necessità di adottare provvedimenti demagogici che, nell'impatto con la realtà, si dimostrano totalmente inutili. Tra l'altro, adottaste tale misura con una formulazione discutibile. Anche Borrometi convenne con le osservazioni che vennero fatte presso la Commissione giustizia, dal momento che il testo del nuovo articolo 275-*bis* che si vuole inserire nel codice di procedura penale al comma 1 recita testualmente: « Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici (...) » e così via. Veramente non so come possa condividersi...

FRANCESCO BONITO. Alleanza nazionale è d'accordo sui braccialetti?